

Legge 27 febbraio 1985, n. 49

(testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni)

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

(G.U. 5 marzo 1985, n. 55)

Titolo I¹

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 1.

1. E' istituito presso la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione², costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421³, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente ed inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

- 1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi⁴;
- 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

¹ La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della presente legge nella parte in cui la disciplina in essi presente concerne la regione Trentino Alto-Adige.

² Successivamente Coopercredito SpA, incorporata dall'1/7/2004 dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA.

³ DLCPS abrogato dall'articolo 161 del decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

⁴ Così modificato dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

- a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
- b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.

Art. 2.

1. Il Foncooper è alimentato:

- a) dall'anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
- b) dalle quote di ammortamento per capitale e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuarie;
- c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in Legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;
- d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper.

Art. 3.⁵

Art. 4.

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e

⁵ Articolo abrogato dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.⁶

Artt. 5. 6. ⁷

Art. 7.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie.⁸

2. Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed alla amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la Sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate.

⁶ Articolo integrato dalle previsioni dell'articolo 4 della direttiva del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 9 maggio 2001: "I crediti derivanti dai finanziamenti sono garantiti dal privilegio previsto dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che può essere costituito anche su beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa. Il privilegio di cui al precedente comma e' acquisito con le seguenti modalità: per i beni immobili, e' annotato nell'apposito registro di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni stessi; per i beni mobili, e' annotato nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile in relazione alla località in cui si trovano i beni stessi; per gli automezzi targati e i natanti, e' annotato unicamente presso i "Pubblici registri" rispettivamente competenti."

⁷ Articoli abrogati dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

⁸ Punto così modificato dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 8.⁹

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Artt. 10. 11.¹⁰

Art. 12.¹¹

Art. 13.¹²

⁹ Articolo così modificato dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

¹⁰ Articoli omessi in quanto apportano modificazioni ed integrazioni ad altre norme riguardanti l'operatività della Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

¹¹ Articolo abrogato dall'articolo 161 del decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

¹² Articolo omesso in quanto apporta modificazioni ed integrazioni ad altre norme riguardanti l'operatività della Sezione speciale per il credito alla cooperazione.